

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CANETTI, POLLASTRELLI, MORANDI**  
e **BONAZZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 1984

#### Misure a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche

ONOREVOLI SENATORI. — Uno dei temi centrali della Conferenza nazionale dello sport (Roma 10-13 novembre 1982) fu il ruolo dell'associazionismo nel movimento sportivo italiano. Unanimemente si riconobbe che le società sportive, pur costituendo l'elemento centrale della promozione e dello sviluppo dell'attività sportiva nel nostro paese, operano in condizioni di grande difficoltà.

Favorire in ogni modo la loro attività divenne, pertanto, punto saliente dei lavori e delle conclusioni della Conferenza.

Da allora, tuttavia, le cose non sono mutate. Non sono state, infatti, loro assicurate, come in quella sede si era promesso, « condizioni adeguate di esistenza, di vita e di sviluppo ». Sarebbe, infatti, oltremodo contraddittorio stabilire che le società sportive rappresentano il perno dell'iniziativa sportiva, l'ossatura dello sport italiano, un grande patrimonio di valori culturali e sociali, di competenze tecnico-organizzative, di generoso impegno volontaristico, e poi so-

focarne praticamente la vita con ogni sorta di lacci e laccioli proprio di ordine giuridico-legislativo, finanziario e operativo, come si disse alla Conferenza.

Una serie di misure di ordine legislativo ed amministrativo non hanno certo agevolato l'associazionismo sportivo. Norme di carattere tributario e fiscale; la nuova disciplina sulla tutela sanitaria delle attività sportive (con il peso dei *tickets* su esami e analisi); l'aggravio dei costi per l'uso degli impianti sportivi pubblici, derivato da una precisa disposizione della legge finanziaria hanno reso sempre più impervia la direzione e la stessa attività delle società dilettantistiche, che basano la loro vita sul sacrificio di dirigenti, tecnici ed atleti e che, nella maggior parte dei casi, si reggono sul volontariato. Si ha notizie di crescenti difficoltà ed anche di abbandono dell'attività.

Urge intervenire proprio concretizzando una delle indicazioni della Conferenza nazionale dello sport: il sostegno dell'associa-

zionismo. In che modo? Diversi possono essere i settori di intervento. In questo disegno di legge se ne individuano tre, di non difficile attuazione, ben sapendo che si tratta solo di una parte dei problemi che angustiano le società dilettantistiche e che, per una soluzione più complessiva, occorrono altri interventi legislativi.

Nel settore specifico dello sport, ad esempio, la famosa legge-quadro, di cui tanto si è parlato prima, durante e dopo la Conferenza nazionale, e una legge che modifichi il rapporto sport-scuola. Sul piano più generale occorrono nuove norme per la tutela sanitaria (piano sanitario nazionale) e una profonda riforma della finanza locale. Le proposte contenute in questo disegno di legge si riferiscono solo ad aspetti tributari e fiscali, settori che preoccupano non poco queste società (« invece di fare i dirigenti — abbiamo sentito più volte affermare in incontri e manifestazioni — noi dell'associazionismo dilettantistico dovremmo rapidamente trasformarci in commercialisti »), che, non solo incontrano — per obbedire a norme, leggi e decreti — gravi difficoltà finanziarie, ma sono anche distratte dal loro compito istituzionale: la promozione e l'organizzazione delle attività sportive.

Il primo articolo riguarda l'Irpef; riprende un emendamento, presentato in Senato dal Gruppo comunista, in occasione della discussione del decreto-legge 1° dicembre 1983, n. 653, sulle modifiche alle norme per la detrazione fiscale. In quella occasione, di fronte ad uno schieramento pressochè unanime di tutti i gruppi parlamentari a favore dell'emendamento del Gruppo comunista, il Governo si era impegnato, giustificandosi di non poterlo fare in quel contesto, a presentare una sua proposta, come provvedimento autonomo ovvero inserendolo in altro decreto.

A tale proposito, venne anche accolto un ordine del giorno. Alla data attuale, però, il Governo non ha mantenuto fede ai suoi impegni. Da qui l'iniziativa del presente disegno di legge.

Esso prevede una nuova disciplina nelle detrazioni fiscali per i soggetti che svolgo-

no attività dilettantistica in manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del CONI, delle federazioni sportive nazionali, dei rispettivi organismi internazionali, nonchè degli enti di promozione sportiva e delle società ed associazioni sportive, riconosciuti dal CONI.

La norma s'impone perchè le detrazioni fiscali previste dal decreto-legge 1° dicembre 1983, n. 653, riguardanti le indennità e i rimborsi forfettari di trasferta, non si applicano a quanti svolgono attività sportiva.

Come si è determinata questa situazione? Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1981, n. 856, che integra l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, precisa che la determinazione del reddito non deve tener conto delle « somme documentate e rimborsate per spese di viaggio e alloggio ». Orbene, le prestazioni di giudici, arbitri, istruttori, allenatori, atleti non professionisti, partecipanti a gare o manifestazioni sportive, sono a carattere volontario e senza corrispettivo. I soggetti in questione ricevono un rimborso forfettario che non dovrebbe intendersi come « reddito imponibile ». Non essendo però documentabile, non rientra nell'esenzione, ma nella determinazione del « reddito imponibile ». Ricordiamo che nel citato decreto n. 653 indennità e rimborsi concorrono a formare il reddito imponibile per la parte eccedente 60 mila lire giornaliere (100 se all'estero). La presente proposta ha lo scopo di eliminare questa anomalia: va a favore, infatti, dei singoli, ma anche a beneficio delle società, alle quali spesso si riversano gli oneri che atleti, giudici ed istruttori non intendono pagare personalmente.

Un aiuto consistente deriverebbe pure alle società sportive dilettantistiche dall'approvazione degli altri due articoli del disegno di legge. Con l'articolo 2 si prevede di liberarle dalla imposta sulle persone giuridiche (Irpeg) e da quella locale sui redditi (Ilor); con l'articolo 3 si estendono i benefici già previsti nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982, n. 954, per quanto riguarda l'imposta sul

valore aggiunto (Iva). Il decreto elencava una serie di attività svolte da società ed associazioni sportive, che — essendo dichiarate « commerciali » — venivano assoggettate all'Iva. Sono, peraltro, attività che si

svolgono non a fini di lucro, ma proprio per il reperimento dei fondi necessari per lo adempimento dei compiti istituzionali: si propone perciò che non vengano assoggettate al pagamento dell'Iva.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Le indennità di trasferta e i rimborsi forfettari di spese percepiti da soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica in manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del Comitato olimpico nazionale italiano, delle Federazioni sportive nazionali, dei rispettivi organismi internazionali, nonchè degli enti ed associazioni di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530, concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente per la parte che eccede i limiti previsti dal terzo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, al netto delle spese di trasporto documentate o delle indennità chilometriche. Le stesse disposizioni si applicano ai soggetti che effettuano prestazioni a titolo gratuito preposti, secondo il vigente ordinamento sportivo, a realizzare lo svolgimento delle manifestazioni sportive e ad assicurare la regolarità.

Per le indennità di trasferta e i rimborsi forfettari di spese di cui al comma precedente che totalmente non superano i limiti previsti dal terzo comma del citato articolo 48, al netto delle spese di trasporto documentate o delle indennità chilometriche, e che totalmente non concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente, nonchè per quelle non soggette a ritenuta ai sensi dell'articolo 25, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, quarto com-

ma, e dell'articolo 21, secondo comma, dello stesso decreto; tuttavia i sostituti di imposta sono tenuti ad annotare mensilmente in apposito conto l'ammontare delle somme corrisposte per gli anzidetti titoli e per ciascuno dei percipienti, con l'indicazione delle loro generalità, il comune di iscrizione anagrafica, il loro indirizzo e la causale del pagamento.

#### Art. 2.

I proventi conseguiti nello svolgimento dell'attività istituzionale dalle Federazioni sportive nazionali, dalle società e associazioni sportive affiliate al CONI, dagli enti ed associazioni di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530, non aventi scopo di lucro e praticanti attività esclusivamente dilettantistica, in conformità con i regolamenti sportivi dettati dal CONI e dai sopracitati enti, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche (Irpeg) e dall'imposta locale sui redditi (Ilor).

#### Art. 3.

Ad integrazione e modifica di quanto stabilito nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982, n. 954, non sono considerate attività commerciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (Iva) quelle svolte da società e associazioni sportive affiliate al CONI e dagli enti di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530, non aventi scopi di lucro e praticanti attività esclusivamente dilettantistica, in conformità con i regolamenti sportivi dettati dal CONI e dagli enti sopracitati, che abbiano per fine il reperimento dei fondi necessari per l'adempimento dei compiti istituzionali.

I proventi di cui al comma precedente del presente articolo dovranno essere reinvestiti nel perseguimento di fini sportivi.